

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 aprile 2011, n. 6

Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali. (GU n. 30 del 30-7-2011)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana
Parte I n. 16 dell'11 aprile 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modalita' di espressione del voto per l'elezione
del sindaco e del presidente della provincia

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco e' riportato il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore puo' altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore puo' altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il

candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore puo' altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

Art. 2

Sistema di elezione dei consigli provinciali

1. All'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.».

2. All'art. 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra

elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria, e' compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Completate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto piu' alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parita' di resti, il seggio e' attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parita', il collegio e' individuato per sorteggio;

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.».

Art. 3

Rappresentanza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere puo' essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.»;

b) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere puo' essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.».

Art. 4

Composizione della giunta comunale e provinciale

1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. La giunta e' composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta e' compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non puo' essere composta da consiglieri in misura superiore alla meta' dei propri componenti.».

2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.».

3. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«3. La giunta e' composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta e' compatibile con quella di consigliere provinciale. La

giunta non puo' essere composta da consiglieri in misura superiore alla meta' dei propri componenti.».

4. Il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.».

5. All'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole «che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento» sono aggiunte le seguenti parole «e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4.».

Art. 5

Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti e' attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento piu' uno dei voti validi, alla stessa e' attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco e' attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora piu' liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso piu' alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari e' attribuito per sorteggio.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:

«5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che e' collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, e' attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.».

Art. 6

Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza

1. Il comma 6 dell'art. 4 ed il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 4 e del comma 4-bis dell'art. 7, non sono ammesse all'assegnazione di seggi.

Art. 7

Mozioni di sfiducia

1. All'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal 65 per cento» sono sostituite dalle parole «da due terzi»;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non puo' essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato ne' negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.».

Art. 8

Elezione del sindaco e dei consigli
nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 2-bis. - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. - 1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore puo' altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parita' e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.»;

b) «Art. 2-ter. - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti - 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalita' di cui al

comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, e' divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia gia' conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia gia' superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».

2. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «10.000 abitanti», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «15.000 abitanti.».

Art. 9

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 4-bis. - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale - 1. Il presidente del consiglio circoscrizionale e' eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilita', incompatibilita', sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale e' eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.»;

b) «Art. 4 ter. - Elezione del consiglio circoscrizionale. - 1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di setteteotto elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 7 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le parole «ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.».

4. È abrogato il comma 8 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

Art. 10

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:A

«Art. 11-bis. - Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale. - 1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge

regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1.

Art. 11

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. All'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.».

Art. 12

Consulta dei cittadini migranti

1. I comuni nel cui territorio siano presenti comunita' di cittadini residenti, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, istituiscono e disciplinano con regolamento la Consulta dei cittadini migranti. A tal fine i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede in via sostitutiva.

Art. 13

Decorrenza

1. Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dall'1° gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 10 e 12.

Art. 14

Norma finale

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 2011

LOMBARDO